

DELIBERA N. 94/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) IN PERSONA DELL'ONOREVOLE
LORENZO CESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI
TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE CANALE 5) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA DELIBERA 256/10/CSP (PROGRAMMA
“LA TELEFONATA” DEL 29 GENNAIO 2013 – CANALE 5)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 6 febbraio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO l'esposto presentato in data 31 gennaio 2013 (prot. n. 5409) dal soggetto politico UDC, in persona dell'onorevole Lorenzo Cesa, con il quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dell'emittente televisiva in ambito nazionale Canale 5 (società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.) nel corso del programma di approfondimento informativo *“La telefonata”*, andato in onda in data 29 gennaio 2013. In particolare, l'esponente lamenta che il conduttore Maurizio Belpietro, nell'intervistare telefonicamente il Signor Andrea Olivero, candidato al Senato con la lista *“Con Monti per l'Italia”*, avrebbe fatto riferimento all'esistenza di sondaggi dichiarando *“Oggi sui giornali ci sono le sintesi dei sondaggi, insomma le ultime rilevazioni ... Secondo alcune rilevazioni la lista civica (con Monti per l'Italia) sarebbe in calo, addirittura al 10%....”* senza fornire le prescrizioni richieste dalla normativa in materia. L'on. Cesa asserisce la violazione dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in quanto né il conduttore, né l'emittente avrebbero fornito, nei termini prescritti, le necessarie indicazioni a corredo del sondaggio;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 1° febbraio 2013 (prot. n. 5658), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 1° febbraio 2013 (prot. n. 5455), nella quale si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- dalla trascrizione delle dichiarazioni di Belpietro e di Olivero emerge che la notizia relativa ai sondaggi è comunque riportata nell'ambito di un'intervista a contenuto politico molto ampio, che tocca i principali temi della campagna elettorale; in particolare, il conduttore si riferiva a sondaggi già pubblicati, come confermato anche dalla prima pagina del quotidiano *“Il Giornale”* che è stata mostrata durante l'intervista, dal titolo *“Dopo i miliardi ora spariscono i voti – lo scandalo Monte Paschi fa perdere consensi al PD e al centrino....”*; lo stesso Olivero nel corso della trasmissione ha

dichiarato di essere ottimista nell'approssimarsi del voto, nonostante i sondaggi dimostrino un calo di consensi per la Lista Monti;

- nelle premesse della delibera n. 256/10/CSP è chiarito che *“in linea di principio non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica della esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione/diffusione di un sondaggio”*;

- tale indicazione è coerente con quanto statuito dal giudice amministrativo (Tar Lazio sentenza n. 3219/2005), secondo cui le disposizioni regolamentari attuative del dettato dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12 della legge n. 249/97 possono applicarsi esclusivamente a fattispecie previste dalla norma primaria, vale a dire *“la pubblicazione o diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

- tali principi trovano applicazione anche per i sondaggi politico-elettorali come confermato dal rinvio operato dall'art. 25 della delibera n. 666/12/CONS alla delibera n. 256/10/CSP;

- interpretando l'art. 6, comma 2, del regolamento in materia di sondaggi alla luce di tali principi, allo scopo di renderlo coerente con la norma primaria, la previsione regolamentare trova applicazione quando la diffusione della notizia dell'esistenza di un sondaggio costituisca in realtà elusione delle regole in materia di diffusione o pubblicazione dei sondaggi poiché la notizia ha per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione del sondaggio;

- la disposizione non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, la segnalazione dell'esistenza di un sondaggio sia funzionale ad una notizia di ben diverso e più ampio contenuto, rappresentata dal discorso politico dell'intervistato, ampio ed articolato, sui temi della campagna elettorale fornendo, su ciascuno di essi, le posizioni del Presidente Monti e della sua lista;

- l'intervistatore poi ha accennato al tema dei sondaggi non soltanto in modo del tutto generico, ma facendo riferimento a sondaggi già pubblicati da fonti terze, che evidenziano una percentuale alla Lista Monti inferiore al 10 per cento;

- il soggetto esponente infine ignora le due decisioni già rese dall'Autorità su analoghi esposti dello stesso soggetto UDC, con le delibere n. 18/13/CONS del 10 gennaio 2013 e n. 27/13/CONS del 16 gennaio seguente, con le quali sono stati archiviati i procedimenti ritenendo che la mera citazione di un sondaggio nel corso di un'intervista non specificamente dedicata all'argomento non ricada nella fattispecie di diffusione di risultati di sondaggi;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *“verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”*; e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, ai sensi del quale *“l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”*;

CONSIDERATO che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, nelle cui premesse viene operato un espresso riferimento alla costante prassi interpretativa dell'Autorità, come suffragata da numerose sentenze del giudice amministrativo, secondo la quale non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica dell'esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia come oggetto diretto o indiretto quello della pubblicazione o diffusione di un sondaggio;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP *“Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I.....”*;

PRESA VISIONE dell'intervista telefonica trasmessa all'interno del programma di approfondimento informativo “La telefonata”, andato in onda sull'emittente “Canale 5” in data 29 gennaio 2013 a partire dalle ore 8:43, dalla quale emerge che il giornalista Maurizio Belpietro, conduttore del programma, intervistando il signor Andrea Olivero sull'attualità della cronaca politica - e, in particolare, sulla discussa manovra correttiva dopo il voto, sul programma politico del Presidente del Consiglio uscente e della sua lista, sulla questione tasse e IMU, sulla riforma del lavoro, sul caso Monte Paschi Siena e sull'alleanza con Bersani - ha fatto riferimento alla sintesi di alcuni sondaggi apparsi sui giornali in quella data, dai quali risultava che le preferenze per la lista Monti erano in calo;

RITENUTO che il generico riferimento all'esistenza di sondaggi e al loro esito, effettuato nell'ambito di un'intervista, non vale di per sé ad integrare la fattispecie della diffusione di un sondaggio ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 28 del 2000 e dell'art. 6, comma 2, della delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO in particolare che la fattispecie della diffusione di un sondaggio alla stregua di tali disposizioni sia integrata allorquando ricorra la menzione del rispetto di una serie di requisiti tecnici, che non può manifestamente avere luogo nel corso di un'intervista, se non specificamente dedicata all'argomento;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame non ricorre alcuna violazione della normativa richiamata dall'esponente;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 6 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci